



ASSOCIAZIONE

“COMUNITÀ BENGALESE ODV”

STATUTO

Art.1

L'associazione "Comunita' Bengalese ODV", da ora in avanti denominata associazione, ha sede legale in Arezzo(AR) ITALY. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto. Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto della norma di cui all' art.12 delle preleggi al codice civile. L' associazione è aperta a tutti i cittadini, ed ha carattere volontario, autonomo, democratico e senza scopo di lucro.

Art.2

L' associazione ha come suo scopo quello di promuovere la cultura bengalese e la cultura islamica tramite l'organizzazione di conferenze, dibattiti, ricerche e pubblicazione nonché di aiutare concretamente tutti i cittadini stranieri che si trovano in difficoltà, prescindendo dalla loro qualità di soci o da discriminazioni di razza o di religione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

Organizzazione di conferenze a tema della tradizione culturale bengalese e islamico e attività ludico ricreative per bambini.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 3

Per raggiungere questi scopi l'associazione opera, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, in proprio o a mezzo terzi e potrà anche collaborare con altre associazioni, pubbliche o private, che condividono i suoi scopi e valori.

L'associazione si propone di organizzare attività culturali e formative che rispondano ai bisogni ed alle domande dei soci oltre ad aiutare anche economicamente gli stranieri in difficoltà in Italia, in particolare Bengalesi, e nel proprio paese di origine. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4

Coloro che condividono i principi ed i valori nonché il metodo di lavoro che stanno alla base dell'associazione possono associarsi facendone espressa richiesta al consiglio direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il numero dei soci è illimitato.

La quota associativa è stabilita dall'Assemblea e non è rimborsabile.

Versare le quote associative è un obbligo per i soci i quali daranno, inoltre, il proprio contributo operativo, secondo le proprie possibilità e disponibilità, alla riuscita dei programmi e delle iniziative dell'Associazione.

Art. 5

La tessera e la qualità di socio danno diritto

- a) a partecipare, nel rispetto delle norme statutarie, a tutte le attività dell'associazione:
- a) al voto in assemblea (elettorato attivo e passivo);
- b) all'uso dei locali e del materiale dell'associazione;
- c) ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.

Art. 6

L'associazione si riserva di nominare quali soci onorari le persone che abbiano contribuito all'affermazione dei valori che ispirano l'attività dell'associazione stessa.

Art. 7

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa ed all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dall'assemblea.

Art. 8

La qualità di socio si perde.

- a) per dimissioni, che dovranno essere comunicate per iscritto;
 - b) per delibera di esclusione adottata dall'assemblea dei soci nel caso in cui il socio, non ottemperi all'obbligo di pagare la quota associativa oppure prenda iniziative o assuma posizioni gravemente contrarie ai principi ed allo scopo dell'associazione. Le deliberazioni di esclusione adottate dall'assemblea devono essere motivate e sono assunte previa valutazione delle controdeduzioni del socio.
- Tutti i soci danno il loro contributo a titolo gratuito.

Art. 9

Sono organi dell'associazione

- l'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo,

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10

L'assemblea dei soci è composta dai soci; è convocata almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed inoltre ogni volta che il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno oppure quando lo richiedano un terzo del numero complessivo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Competenza all'Assemblea:

- a) approvare il programma dell'attività annuale su proposta del consiglio direttivo e il relativo bilancio preventivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) provvedere, se necessario, all'esclusione del socio dall'associazione in conformità alle norme del presente statuto;
- e) prendere atto delle dimissioni presentate dal socio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- f) discutere e deliberare intorno ad ogni argomento che sia ad essa demandato dallo statuto;
- g) discutere ed approvare eventuali proposte avanzate dal consiglio direttivo.
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E', inoltre, compito dell'assemblea, riunita in seduta straordinaria, deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo nonché di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e quella della maggioranza dei presenti in seconda convocazione e con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei soci e qualsiasi sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni risulteranno in appositi verbali firmate dai presidenti. Il voto per delega non è ammesso.

Le deliberazioni dell'assemblea riunita in seduta straordinaria sono sempre assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci e con la presenza di almeno 2/3 dei soci in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea non possono essere modificate se non da una successiva delibera della stessa assemblea, adottata con le maggioranze prescritte.

Art. 11

Il presidente è eletto dalla maggioranza del consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni (e può essere rieletto più volte consecutive).

Il presidente rappresenta l'associazione, e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, provvedendo a mantenere l'ordine.

Il presidente dirige e coordina l'attività dell'associazione, secondo gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le decisioni del consiglio direttivo.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Il consiglio direttivo è eletto e dura in carica tre anni (e può essere rieletto più volte consecutive).

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per più volte consecutive.

Il numero dei consiglieri può essere modificato dall'assemblea senza maggioranze particolari ma non può essere inferiore a 3 e superiore a 15.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo gestisce l'attività dell'associazione sulla base delle direttive e delle decisioni generali adottate dall'assemblea.

In particolare:

- ha ampi poteri per l'ordinaria amministrazione essendogli demandato tutto ciò che dallo statuto non è riservato all'assemblea o al presidente,
- organizza le iniziative deliberate dall'assemblea,
- propone all'assemblea il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo, le quote sociali e di auto-contribuzione degli associati, l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione dei soci.
- Il consiglio direttivo affida l'incarico di vice presidente, tesoriere e segretario e può affidare altri incarichi specifici, per eseguire singoli progetti ed iniziative. Il consiglio direttivo può, altresì, costituire su particolari temi gruppi e commissioni di lavoro.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente e si riunisce tutte le volte che è necessario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, e per quanto altro sarà ritenuto utile,

l'associazione si avvale:

- delle quote sociali, nella misura che sarà definita ogni anno dall'assemblea;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni, lasciti, elargizioni e donazioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati,
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni e da quanto altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche ed organismi privati,

- dai rimborsi derivati da convenzioni.
- dalle entrate derivanti da raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14

Il patrimonio dell'associazione si compone delle quote sociali e di auto contribuzione ~~tassazione~~ versate dai soci e da eventuali beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Il fondo dell'associazione deve essere depositato presso una banca o un ufficio postale su libretto intestato all' associazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Essendo l'associazione senza fin di lucro, i beni di cui al presente articolo potranno essere utilizzati solo per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.,

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 16

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione i beni eventualmente esistenti sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
P. n. 440 Registrato il 23 FEB 2023
Vol. 3
cetti Euro 65000



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 440
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/02/2023 REGISTRATO IL 23/02/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000440

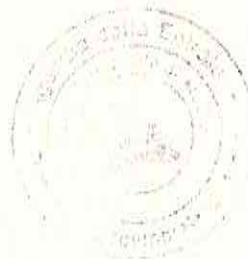
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92055110511 ASSOCIAZIONE COMUNITA' BENGALESE
ID. TELEMATICO: TZD23L000440000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92055110511

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1





ASSOCIAZIONE

"COMUNITÀ BENGALESE ODV"

STATUTO